

## LE SCADENZE DI AGOSTO 2018

AGOSTO

**20 lunedì** (1)

Per il differimento dei versamenti di agosto, i versamenti scadenti tra l' 1 ed il 20 agosto

*Termine entro il quale:*

- ✿ le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla *legge n. 398/1991* devono *annotare le operazioni effettuate nel mese precedente*. Secondo il comma 3 dell'articolo 9 del d.p.r. n. 544 del 1999, questi soggetti devono annotare, anche con un'unica registrazione, entro 15 giorni del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel registro di cui al D.M. 11 Febbraio 1997, opportunamente integrato;
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro dipendente* e assimilati corrisposti nel mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro autonomo* corrisposti nel mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento delle ritenute* trattenute sui compensi corrisposti per *attività sportive dilettantistiche* (compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi) nel mese precedente (ritenuta irpef del 23% cod. trib. 1040 e addizionale regionale irpef dello 1,23% cod. trib. 3802 ed addizionale comunale);
- ✿ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente* da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili (cod. tributo 6007);
- ✿ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il trimestre precedente* da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali (cod. tributo 6032);
- ✿ va effettuato il *versamento dell'Iva* dovuta per il trimestre precedente da parte delle *associazioni e società sportive* che hanno optato per l'applicazione della *legge n. 398/1991* (cod. tributo 6032);
- ✿ va effettuato il *versamento dei contributi Enpals* dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento dei contributi Inps* dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte il mese precedente;
- ✿ va effettuato il *versamento dell'imposta sugli intrattenimenti* relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Questo

adempimento è previsto dal comma 1 lett. a), dell'art. 6 del d.p.r. 544/1999 a carico di tutti coloro che organizzano con continuità le attività di intrattenimento indicate nella tariffa allegata al d.p.r. n. 640/1972 (cod. trib. 6728 - imposta sugli intrattenimenti);

- ✳ *le persone fisiche, titolari di partita iva, le società di persone e i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali* tenuti al **modello Unico 2018** che **hanno scelto di rateizzare** il pagamento delle imposte a partire dal 30 giugno, **devono versare la rata** di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- ✳ va effettuato il versamento per la **regolarizzazione dei versamenti** d'imposta e **ritenute non effettuati** o effettuati in misura insufficiente **entro il 16 luglio** scorso usufruendo del ravvedimento "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza);
- ✳ *Le persone fisiche titolari di partita iva e le persone fisiche socie di società di persone*, che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2018, e che non hanno ancora effettuato i relativi versamenti **possono versare, con la maggiorazione dello 0,4%**, in un'unica soluzione o **le prime due rate** delle imposte **irpef e irap a titolo di saldo per l'anno 2017 e di 1° acconto per l'anno 2018**;
- ✳ *Le società di persone e soggetti equiparati*, che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2018, e che non hanno ancora effettuato i relativi versamenti **possono versare, con la maggiorazione dello 0,4%**, in un'unica soluzione o **le prime due rate** delle imposte **irap a titolo di saldo per l'anno 2017 e di 1° acconto per l'anno 2018**;
- ✳ *i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali*, tenuti al modello Unico 2018 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, e che non hanno ancora effettuato i relativi versamenti, **possono versare, con la maggiorazione dello 0,4%**, in un'unica soluzione o **le prime due rate** delle imposte **Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2017 e Ires ed Irap a titolo di 1° acconto per l'anno 2018**;
- ✳ *i soggetti iscritti alla Camera di Commercio (ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti* che non hanno ancora effettuato i relativi versamenti) **possono versare il diritto annuale con la maggiorazione dello 0,4%**; (cod. tributo 3580 diritto camerale);

**AGOSTO**

**27 lunedì**

*(scadenza originariamente del 25 agosto che slitta a lunedì 27 agosto essendo il 25 sabato)*

*Termine entro il quale:*

- ✳ le aziende dello spettacolo e dello sport devono presentare **all'Inps** (ex gestione **Enpals unificata**) **la denuncia mensile** delle somme dovute e versate riguardanti il mese di luglio.
- ✳ devono essere presentati gli **elenchi Intrastat** relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da

parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili (la presentazione può essere effettuata *esclusivamente in via telematica*);

AGOSTO

**30 giovedì**

*Termine entro il quale:*

- ☀ i titolari di *contratti di locazione* devono versare l'imposta sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° Agosto.

AGOSTO

**31 venerdì**

*Termine entro il quale:*

- ☀ i datori di lavoro devono *presentare* in via *telematica il modello Uni-Emens* relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di luglio;
- ☀ gli *Enti non commerciali*, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la *dichiarazione di acquisti intracomunitari (modello Intra 12)* per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva;
- ☀ *Libro unico del lavoro* scadenza delle registrazioni relative al *mese precedente*;
- ☀ *I contribuenti non titolari di partita Iva* che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi *Unico 2018 il pagamento rateale* devono versare la rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto.